

Fruizione del permesso per assistenza di figli portatori di handicap grave ex legge n. 104/1992 e programmazione delle udienze.

(Risposta a quesito del 22 luglio 2009)

Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 22 luglio 2009, ha adottato la seguente delibera:

«Il Consiglio osserva, con nota 21 maggio 2009 il dott. ... ha inoltrato al Consiglio superiore della magistratura un quesito del dott. ..., in punto raccordo tra il diritto del magistrato a fruire del permesso di tre giorni mensili per assistenza di figli portatori di handicap grave ex legge n. 104/1992 e la programmazione della partecipazione dello stesso alle udienze. Il dott. .. ha precisato che il quesito è stato determinato dalla comunicazione di un componente della sezione della decisione di usufruire dei giorni di permesso in concomitanza con udienze già fissate e a ridosso delle stesse accompagnata dalla anticipazione della possibilità di analogo comportamento in futuro.

Il Consiglio ha ripetutamente affermato - in conformità con il chiaro disposto dalla legge n. 104/1992 - che il permesso in questione è un diritto del magistrato che può, conseguentemente, usufruirne senza che la relativa richiesta debba essere sottoposta a valutazioni discrezionali del dirigente dell'ufficio. Il generale dovere incombente su ogni magistrato di collaborare al buon andamento dell'ufficio impone, peraltro, allo stesso l'onere di dare comunicazione dei giorni in cui intende usufruire del permesso de quo - salvo l'insorgere di emergenze - in tempo utile a consentire la formazione dei calendari di udienza ovvero le opportune variazioni degli stessi (coerentemente con quanto previsto per i pubblici dipendenti, e salve le specificità connesse con lo status di magistrato, dalla circolare n. 8/2008 del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione). Resta fermo in ogni caso che ove la fruizione del permesso abbia determinato la impossibilità del magistrato di partecipare a una o più delle udienze mensili previste il presidente potrà procedere agli opportuni "recuperi" nei mesi successivi.

Tutto ciò premesso,

delibera

di rispondere al quesito nei termini di cui in motivazione.».